

SIMONE MORABITO\*

## **L'esportazione delle opere d'arte: l'autocertificazione.**

**SOMMARIO:** 1. Premessa. – 2. Le novità introdotte dalla Legge 4 agosto 2017 n.124. – 2.1 In particolare. Lo strumento dell'autocertificazione. – 3. Il decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n.246. – 4. Il decreto ministeriale n.305 del 9 luglio 2018. – 5. Conclusioni.

\*

### **1. Premessa.**

Come noto, il 3 maggio 2017 è stato approvato dal Senato della Repubblica con il voto favorevole dell'aula (158 favorevoli, contro 110 contrari) il c.d. “DDL Concorrenza”, il quale, con l'introduzione degli articoli 176 e 177, ha modificato l'articolo 68 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs. n.42/2004), afferente la circolazione internazionale delle opere d'arte.

Il testo, dunque, tra i vari provvedimenti, è intervenuto anche nell'ambito del mercato dell'arte, introducendo importanti modifiche normative che attengono la semplificazione della circolazione internazionale delle opere d'arte e degli oggetti d'antiquariato.

Il DDL Concorrenza è divenuto Legge con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2017.

### **2. Le novità introdotte dalla Legge 4 agosto 2017 n.124.**

Sinteticamente, si possono distinguere quattro punti fondamentali di tale riforma:

---

\* Avvocato, iscritto al Foro di Torino, [simone.morabito@studiomorabito.eu](mailto:simone.morabito@studiomorabito.eu), Presidente Commissione dell'Arte BusinessJus e fondatore Artlawyers.legal <http://www.artlawyers.legal/>.

- a) **Pinnalzamento da 50 a 70 anni della cd. “soglia temporale”<sup>1</sup>**, oltre la quale è previsto l’obbligo di preventiva autorizzazione all’esportazione delle opere. Residua la possibilità, da parte dello Stato, di procedere alla notifica delle cose che *“presentino un interesse artistico, storico, archeologico, o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”*. In tale speciale ipotesi, lo Stato dovrà, tuttavia, concludere il procedimento di “notifica” entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione (*alias* “autocertificazione”), con la quale si comunica la volontà di esportare il bene;
- b) **Pintroduzione della cd. “soglia di valore” o “minimum threshold” a 13.500 euro**, ossia la soglia minima al di sotto della quale non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione (attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione) per l’uscita definitiva dal territorio italiano delle opere d’arte. Più precisamente, la nuova disciplina prevede che le cose che presentino interesse culturale, laddove siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settant’anni, non richiedono alcuna preventiva autorizzazione (attestato di libera circolazione e/o licenza di esportazione) per la loro uscita definitiva dal territorio italiano qualora il loro valore non sia superiore ad euro 13.500;
- c) **Pintroduzione del cd. “Registro elettronico”**: in ossequio a una crescente volontà di informatizzazione della pubblica amministrazione italiana, al fine anche di adeguarsi alle altre realtà europee, la riforma ora analizzata ha previsto che il registro degli affari (prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza), ove devono essere annotate giornalmente le operazioni svolte da chi esercita il commercio di cose antiche o usate, sia tenuto in formato elettronico, così da consentirne “la consultazione in tempo reale al soprintendente”;
- d) **Pautocertificazione**, introdotta quale strumento idoneo a comprovare che il bene da esportare all’estero rientra tra le ipotesi per le quali non è richiesta la preventiva autorizzazione.

---

<sup>1</sup> SIMONE MORABITO “La circolazione delle opere d’arte”, 12 BusinessJus 74 (2017)

Inoltre, la predetta Legge ha previsto l’emanazione di decreti ministeriali per: (a) definire le procedure e modalità con le quali l’interessato potrà autocertificare la libera esportabilità di un’opera (in quanto di meno di 70 anni e di valore inferiore a 13.500 euro), anche in rapporto con le regole comunitarie sull’esportazione al di fuori dell’Unione Europea; (b) istituire un «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolarne l’uscita e il rientro dal e nel territorio nazionale; e (c) definire, tra l’altro, i criteri cui gli Uffici Esportazione dovranno attenersi per il rilascio o meno dell’attestato di libera circolazione, oltre ad alcuni aspetti relativi alla cosiddetta importazione temporanea.

Il presente articolo ha lo scopo di meglio approfondire l’istituto dell’autocertificazione e i relativi interventi normativi.

### **2.1 In particolare. Lo strumento dell’autocertificazione.**

Il riformato Codice dei Beni Culturali stabilisce ora che, per le cose realizzate oltre settant’anni fa e il cui valore non superi la nuova soglia di valore di 13.500 euro, l’esportazione è possibile previa presentazione di una semplice “autocertificazione”, ossia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Specificatamente, la legge 124/2017 ha introdotto il comma 4-bis dell’art.65 Codice dei Beni Culturali, il quale testualmente prevede che, in caso di opere infra-settantennali o ultra-settantennali il cui valore sia inferiore a 13.500 euro “l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale”.

Il quadro più dettagliato dell’istituto dell’autocertificazione è in ogni caso previsto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n.246, che detta le condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale dei beni culturali. Tale decreto, come meglio si esporrà di seguito, è stato integrato dal decreto ministeriale del 9 luglio 2018, numero 305.

### **3. Il decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n.246.**

Come si è poc'anzi accennato, con l'introduzione dell'istituto dell'autocertificazione, l'esportazione delle opere che risalgono a oltre settant'anni e il cui valore non sia superiore ai 13.500,00 euro, non richiede più la necessità di munirsi dell'attestato di libera circolazione o della licenza di esportazione (il cui rilascio, come ben noto, sino a oggi imponeva lunghe ed estenuanti attese), in quanto è sufficiente un'autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che il bene che intende far uscire dal territorio italiano non ha un valore superiore a euro 13.500,00.

Quasi un anno dopo l'entrata in vigore del citato DDL Concorrenza, è stato adottato il decreto attuativo n.246 del 17 maggio 2018, che rende operativa, con effetto immediato, la nuova disciplina in materia di esportazione di opere d'arte.

Nello specifico, il citato decreto attuativo disciplina le modalità di presentazione dell'autocertificazione – ferma restando la preliminare sussistenza degli anzidetti requisiti – distinguendo diverse ipotesi a seconda della provenienza dell'opera.

In particolare, la normativa stabilisce che, affinché l'Ufficio Esportazione possa procedere con la verifica del valore dell'opera, unitamente all'autocertificazione sia necessario allegare:

- i. in caso di opera che sia stata oggetto negli ultimi tre anni di compravendita all'asta o tramite mercante d'arte, le fotografie del bene e la fattura o il prezzo di vendita (da intendersi al netto di commissioni e oneri);
- ii. in caso di vendita tra privati negli ultimi tre anni, oltre alle fotografie è necessario produrre il contratto di compravendita o, se mancante, una dichiarazione congiunta delle parti resa innanzi a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla e da cui risulti il prezzo di acquisto;
- iii. in caso di opera che debba essere venduta all'estero, una copia del catalogo dell'asta dal quale si evinca la stima massima del bene o il mandato a vendere oppure ancora il contratto di deposito sottoscritto, sempre con l'indicazione del valore del bene;
- iv. infine, in tutte le altre ipotesi, sarà necessario produrre la stima di un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di un Tribunale o, in

alternativa, si dovrà presentare direttamente il bene presso l'ufficio esportazione.

Dunque, riassumendo, ogni domanda di autocertificazione è composta di due parti:

1. la prima parte contiene la dichiarazione vera e propria, ove vengono inseriti i dati del richiedente, l'elenco sintetico delle opere, il Paese di destinazione e, infine, la firma del dichiarante;
2. la seconda, invece, comprende le schede tecniche dei beni oggetto dell'autocertificazione, recanti la descrizione analitica delle opere e le immagini fotografiche. Per queste ultime è richiesta: nitidezza e ottima qualità della fotografia, fedeltà dei colori, per le opere tridimensionali occorrono le riprese di entrambi i lati e, infine, in caso di cartigli, sigilli o scritte è necessario inserire ogni dettaglio.

Al ricevimento della dichiarazione di autocertificazione (e relativi allegati), l'Ufficio Esportazione, nel caso in cui ritenga che il bene rientri nell'ipotesi di cui all'art.10, comma 3, del Codice dei Beni Culturali (e, dunque, che si tratti di un bene culturale), ha l'onere di chiedere entro 10 giorni la presentazione fisica dell'opera e, nei successivi trenta giorni, avviare il procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse, dandone pronta comunicazione all'interessato.

Infine, si stabilisce che, entro dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di autocertificazione, l'Ufficio Esportazione, qualora intenda procedere all'acquisto coattivo del bene ai sensi dell'art.70 del Codice dei Beni Culturali, per il valore indicato nell'autocertificazione, debba chiedere la presentazione fisica dell'opera e, nei successivi venti giorni, avviare il procedimento per l'acquisto coattivo, proponendolo alla Direzione generale competente e dandone parimenti comunicazione all'interessato.

#### **4. Il decreto ministeriale n.305 del 9 luglio 2018.**

Con il decreto integrativo n.305 del 9 luglio 2018, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha fissato nuove condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali.

Specificatamente, per quanto attiene l'autocertificazione, il suddetto decreto integrativo ha modificato il D.M. 246/2018, aggiungendo all'art.7

(procedure relative alle cose eseguite da oltre settant'anni con un valore inferiore a euro 13.500) il seguente comma:

*“6. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'adeguamento del Sistema Uffici Esportazione, da attuarsi entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 9, che dovrà consentire il controllo generalizzato sulle dichiarazioni di non assoggettabilità all'attestato di libera circolazione nonché all'istituzione dell'anagrafe della circolazione internazionale”.*

In altre parole, l'efficacia della nuova disciplina in materia di autocertificazione rimane subordinata al corretto adeguamento del sistema informativo Uffici Esportazione, c.d. SUE, attraverso il quale si deve compilare e depositare telematicamente l'apposito modulo di autocertificazione debitamente compilato unitamente ai relativi allegati, cui segue il deposito cartaceo della suddetta documentazione presso gli Uffici territorialmente competenti.

Tale adeguamento del sistema dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Secondo l'articolo 9 del decreto n. 246/2018, inoltre, sempre entro il 31 dicembre 2019, il MIBACT attiverà l'anagrafe della circolazione internazionale delle opere culturali sul Sistema Informativo degli Uffici Esportazione. Tale strumento consentirà la gestione e il controllo in tempo reale di tutti i dati relativi ai beni in transito sul territorio nazionale. L'anagrafe rilascerà quindi un passaporto con validità di cinque anni.

## **5. Conclusioni.**

L'approfondimento dell'istituto dell'autocertificazione, inserito nel quadro di più ampio respiro di riforma in materia di libera circolazione delle opere d'arte in Italia, consente di ritenere che, quantomeno a oggi, il mercato dell'arte italiano, da sempre penalizzato rispetto alle normative concorrenti negli altri Paesi europei, dove esistono soglie temporali e di valore e regole stringenti che non penalizzano il mercato privato, abbia fatto un importante passo avanti nella modifica di un assetto normativo ormai obsoleto, nel tentativo di uniformarsi alla disciplina comunitaria.

La speranza, quantomeno ad avviso dello scrivente, è che tale riforma rappresenti soltanto l'inizio di un importante e definitivo progetto di ampliamento e semplificazione del sistema di circolazione delle opere d'arte

e antiquariato, gestite e movimentate da privati, attraverso una fondamentale e risolutiva modifica del Codice dei Beni Culturali.

\*

S. MORABITO, *L'esportazione delle opere d'arte: l'autocertificazione*, 10 BusinessJus 79 (2019)

\*

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della  
licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.